

## CXIXª TORNATA

LUNEDÌ 20 NOVEMBRE 1922

Presidenza del Presidente TITTONI TOMMASO

## INDICE

Commemorazione (del senatore Canzi) . . . pag.	4122
Oratori:	
PRESIDENTE . . . . .	4122
DE CAPITANI, <i>ministro dell'agricoltura</i> . . . . .	4123
Congedi . . . . .	4122
Disegni di legge (Approvazione di):	
« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier » . . . . .	4135
« Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le intendenze di finanza, le agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo » . . . . .	4141
« Conversione in legge del Regio decreto 10 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico » . . . . .	4143
« Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda » . . . . .	4143
« Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore » . . . . .	4143
« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina » . . . . .	4144

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città » . . . . . 4145

« Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie » . 4145

« Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari » . . . . . 4146

(Discussione di):

« Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'articolo 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico » . . 4128

Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* . . . . . 4129

PAVIA, *relatore* . . . . . 4130

— Approvazione di un ordine del giorno — 4131

« Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » . 4131

Oratori:

AMERO D'ASTE . . . . . 4132

BONAZZI, *relatore* . . . . . 4134

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici* 4133, 4134

FRASCARA . . . . . 4134

GRASSI . . . . . 4133

MENGARINI . . . . . 4132

VANNI . . . . . 4133

(Presentazione di) . . . . . 4127

(Rinvio di):

« Cinque disegni di legge riguardanti disposizioni emanate in conseguenza di terremoti » . . . 4134

« Ordinamento dell'Opera Nazionale dei combattenti » . . . . . 4148

« Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento della indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanze i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'art 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati » . . . . . 4141

Oratore:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. . . 4141

(Ritiro di):

« Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole » 4131

Oratore:

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. . . 4131

Giuramento di senatori . . . . . 4124, 4126

Interrogazioni (Annuncio di) . . . . . 4148

(Svolgimento di):

« Sui lavori della ferrovia della Valsugana, nel tratto Pergine-Tezze e sulla dotazione di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina » .

Oratori:

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. . . 4123

ZIPPEL. . . . . 4124

Lavori del Senato (Sui):

Oratore:

PRESIDENTE. . . . . 4148

Relazione (Presentazione di) . . . . . 4126

Relazioni (della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori) . . . . . 4125

Oratori:

CASSIS . . . . . 4125

COLONNA FABRIZIO . . . . . 4125

INGHILLERI . . . . . 4125

MILLO . . . . . 4125

PERLA . . . . . 4125

Votazione a scrutinio segreto (Risultato di) . . . 4128

La seduta è aperta alle ore 15.

Sono presenti i ministri del tesoro, della guerra, della marina, dell'istruzione pubblica, dell'agricoltura e il sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio.

DE NOVELLIS, *segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. L'on. senatore Fili Astolfone ha chiesto congedo di giorno 20 e l'onorevole Paternò di giorni 5.

Se non si fanno osservazioni, in contrario, questi congedi si intendono accordati.

Commemorazione del senatore Canzi.

PRESIDENTE. (*Si alza e con lui si alzano i senatori e i ministri*).

Onorevoli colleghi. Un nuovo lutto ho il dolore di annunziarvi. Il senatore Luigi Canzi si è spento ieri in Milano dove era nato il 29 settembre 1839.

Apparteneate a ricca famiglia di patrioti ed educato ai più nobili sensi di italianità, nel 1866 con giovanile entusiasmo indossò la camicia garibaldina e partecipò da valoroso alla campagna per l'unità nazionale.

Di animo nobilissimo e nutrito di severi studi, ad una vita comoda preferì una esistenza di lavoro e si consacrò interamente all'incremento dell'agricoltura e delle industrie. Viaggiò lungamente, specie nell'estremo Oriente, e dall'esperienza fatta nei suoi viaggi fu non poco avvantaggiata in Lombardia l'industria della seta.

D'ingegno vivacissimo e molto competente nelle questioni industriali e commerciali, egli non poteva rimanere estraneo alla vita pubblica e, mentre fece parte di varie amministrazioni comunali milanesi e fu consigliere provinciale di Milano, fin dal 1876 fu inviato alla Camera dei deputati quale rappresentante del Collegio di Cuggiono. E, convinto liberale, in Parlamento si affermò subito nella energica e intelligente difesa dei più vitali interessi del paese, suscitando le più vive simpatie dei colleghi per la prontezza e profondità delle sue vedute, per l'equilibrio dei suoi giudizi, per la modestia e mitezza del suo carattere.

Fece parte di molte ed importanti commissioni e innumerevoli sono i suoi discorsi nell'interesse sopra tutto dell'agricoltura e del commercio, sia nel Regno che nelle Colonie,

come alle discussioni dei bilanci e di materia finanziaria raramente mancò la sua preziosa partecipazione.

Nella Camera dei deputati sedette lungo tempo: rappresentante di Cuggiono fino al 1882, dopo l'allargamento dei collegi elettorali per la sostituzione dello scrutinio di lista a quello uninominale, egli fu per la XV e XVI legislatura fra i rappresentanti del Collegio di Milano.

E nel 1888, quando dubitò di non godere più la fiducia dei suoi elettori per dissensi sorti circa la questione del protezionismo, obbedendo ad uno squisito senso di correttezza politica, egli non tardò a dimettersi; ma, poco dopo, veniva rieletto a grande maggioranza per il collegio di Busto Arsizio e come tale restò alla Camera per la XVIII e la XIX legislatura.

Il 26 gennaio 1910 fu nominato senatore ed anche in Senato, fino a quando glielo permise la tarda età, prestò opera assidua, prendendo parte a varie discussioni in materia di finanza.

Con Luigi Canzi scompare una fervida ed operosa esistenza, animata da un sincero amore per il paese e da una fiducia incrollabile nelle fortune di esso.

Con sentimento di vivo dolore mandiamo alla memoria del caro estinto un reverente saluto e alla famiglia le espressioni del nostro cordoglio. (*Benissimo*).

DE CAPITANI, *ministro di agricoltura*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro dell'agricoltura*. Il Governo si associa alle parole dell'illustre Presidente in commemorazione del senatore Luigi Canzi.

Mi si permetta che, come milanese, io mandi un tributo di reverenza al concittadino che illustrò Milano e l'Italia. Le doti di Luigi Canzi come patriota, come amministratore, come uomo politico furono già lucidamente riassunte. Io potrò dire che Milano lo amava come uno dei suoi più preclari figli. Alla sua venerata memoria va l'ossequio nostro imperituro. (*Bene*).

#### Svolgimento di interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca interrogazioni del senatore Ferri ai ministri del tesoro e dei lavori pubblici. È presente il se-

natore Ferri? (Il senatore Ferri non è presente).

Allora l'interrogazione decade.

Segue all'ordine del giorno l'interrogazione del senatore Di Brazzà al ministro della guerra. È presente il senatore di Brazzà? (Il senatore Di Brazzà non è presente).

L'interrogazione decade.

Viene poi l'interrogazione del senatore Zippel al ministro dei lavori pubblici così concepita: « Per sapere:

« 1° per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale;

« 2° per conoscere quali provvedimenti egli intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina, e in specie su quella Ora-Predazzo, particolarmente importante per il trasporto del legname necessario per la vita economica di quei paesi ».

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici per rispondere a questa interrogazione.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. L'onorevole senatore Zippel chiede « per quali motivi non siano stati ancora iniziati i lavori, già approvati dalla Camera e dal Senato, nel tratto Pergine-Tezze della ferrovia della Valsugana, vivamente attesi anche per diminuire la crescente disoccupazione operaia nell'imminente stagione invernale ».

Dirò subito all'onorevole senatore Zippel che il Governo si è preoccupato gravemente del fatto che molti lavori pubblici sono stati eseguiti specialmente coi fondi deliberati dal Parlamento per combattere la disoccupazione, lavori la cui utilità nell'interesse dell'economia generale è per lo meno molto discutibile. Il Governo non crede di dover continuare in questa via che ritiene erronea e dannosa, e conseguentemente ha dato disposizioni precise perchè sia formulato un programma delle opere pubbliche relativamente ad ogni regione, distinguendo le opere di natura indilazionabile da quelle che sono solamente necessarie e da

quelle che sono soltanto utili. Vogliamo sperare che non se ne trovino di quelle inutili.

Le condizioni del bilancio non consentiranno che di dare esecuzione a quelle opere veramente indilazionabili e a quelle che fossero riconosciute necessarie nell'interesse dell'economia nazionale. Se il tronco ferroviario al quale s'interessa l'onorevole senatore Zippel sarà fra quelli che, anche con un criterio di relatività, potrà essere considerato come necessario, non dubiti l'onorevole Zippel, i lavori saranno immediatamente ripresi. L'interrogazione dell'onorevole Zippel ha una seconda parte. Egli vuol conoscere quale provvedimento il Governo intenda prendere onde ottenere che venga corrisposto sollecitamente alle richieste di carri ferroviari sulle linee della Venezia Tridentina ed in specie sulla Ora-Predazzo. Debbo informare l'onorevole senatore Zippel che per soddisfare al traffico su quella linea, la Direzione generale delle Ferrovie ha provveduto a che il fabbisogno dei vagoni ferroviari corrispondesse alle esigenze del traffico. Effettivamente il numero dei vagoni destinato a quel traffico è stato quest'anno aumentato di circa il 25 per cento, ed a quanto risulta alla Direzione delle ferrovie nessuna lagnanza è venuta alla Direzione medesima che potesse ritenersi giustificata per la mancanza dei vagoni. Per quanto riguarda finalmente l'ultima parte dell'interrogazione del senatore Zippel, e cioè il traffico sulla Ora-Predazzo, l'onorevole Zippel sa che questa ferrovia è a scartamento ridotto, e, conseguentemente, il parco dei vagoni assegnato a quella ferrovia è limitato, ma nei limiti del possibile dalla amministrazione si è fatto di tutto per aumentare la disponibilità dei vagoni in quel tratto di linea.

Mi auguro che l'onorevole Zippel vorrà dichiararsi soddisfatto di queste mie risposte.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zippel per dichiarare se è soddisfatto.

ZIPPEL. Ringrazio l'onorevole ministro della sollecitudine con la quale ha voluto rispondere alla mia interrogazione. Io so che è dovere di ogni italiano, e di noi in modo particolare, di corrispondere alle intenzioni del Governo di fare le maggiori possibili economie per mettere in riassetto il bilancio dello Stato; però desideravo di avere una risposta dal Governo per sapere se saranno incominciati i lavori che ri-

guardano la ferrovia della Val Sugana e ciò per poterne informare il mio paese.

L'onorevole ministro sa che hanno interesse ai lavori della ferrovia Val Sugana non soltanto la città di Trento ed i valsuganesi, ma anche e sopra tutti la città di Venezia che attende dai lavori di miglioramento di quella linea la possibilità di ridurla per il grande traffico fra il suo porto ed il Brennero. Se per ragioni di economia il Governo crede di non poter incominciare i lavori, è bene che il Paese lo sappia, anche perchè questi lavori sono attesi da molti, per ovviare in questo modo alla grande disoccupazione: sulla somma prevista di 60 milioni, se almeno si liquidassero i 4 o 5 milioni che erano stati promessi, si potrebbe lenire la disoccupazione, specialmente nella zona devastata dalla guerra che ora, essendo ultimati i lavori di ricostruzione, si trova con molte forze operaie disoccupate. Per quanto riguarda la deficienza dei vagoni sulle ferrovie trentine in genere, e particolarmente sulla Ora-Predazzo, raccomando vivamente all'onorevole ministro di voler curare che le condizioni migliori, perchè personalmente ho potuto persuadermi che nel mese di ottobre, ed anche recentemente, molti depositi di legnami giacevano presso le Ferrovie senza poter essere spediti, e ciò con grave danno di quelle regioni che dal commercio dei legnami traggono grande prosperità. Spero che l'onorevole ministro potrà, se non in tutto, almeno in parte corrispondere ai desideri del mio Paese.

#### Giuramento del senatore Pais.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Ettore Pais, la cui nomina a senatore fu in una precedente seduta convalidata, prego i senatori Scialoja e Tamassia di volerlo introdurre nell'aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Ettore Pais è introdotto nell'aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ettore Pais del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Relazioni della Commissione per la verifica  
dei titoli dei nuovi senatori.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: relazioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Perla.

PERLA, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922, per la categoria 18ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il prof. Vittorio Brondi.

Dall'esame dei documenti presentati risulta che con Regio decreto del 19 aprile 1907 fu approvata la nomina del prof. Brondi a socio nazionale residente della Regia Accademia delle Scienze di Torino ed esistono tutti gli altri requisiti. La vostra Commissione quindi ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Millo.

MILLO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922 fu nominato senatore del Regno, per la categoria 14ª dell'art. 33 dello Statuto, il signor Luigi Cito Filomarino, vice ammiraglio.

Riconosciuto esatto il titolo e concorrendo gli altri requisiti voluti, la Commissione, ad unanimità di voti, ha l'onore di proporvi la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Cassis.

CASSIS, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto del 16 ottobre 1922, è stato nominato senatore del Regno, per la categoria 8ª dell'art. 33 dello Statuto, il dott. Pietro Milano Franco d'Aragona, primo presidente di Corte di cassazione.

La vostra Commissione, avendo riscontrato la validità del titolo e la concorrenza degli altri requisiti stabiliti dallo Statuto, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Inghillieri.

INGHILLIERI, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre 1922, il signor prof. Vittorio Puntoni è stato nominato senatore del Regno per la categoria 19ª dell'art. 33 dello Statuto.

Consta dagli atti che il prof. Puntoni fu nominato membro del Consiglio superiore di pubblica istruzione pel quadriennio dal 1º luglio 1905 al 30 giugno 1909, e poi fu nuovamente nominato alla stessa carica pel quadriennio dal 1º luglio 1913 al 30 giugno 1917.

La vostra Commissione quindi, riconosciuto esatto il titolo, col concorso degli altri requisiti prescritti, ha l'onore di proporre, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Colonna Fabrizio.

COLONNA FABRIZIO, *relatore*:

SIGNORI SENATORI. — Con Regio decreto in data 16 ottobre del corrente anno, per la categoria 21ª dell'articolo 33 dello Statuto, è stato nominato senatore del Regno il marchese Filippo Crispolti.

La vostra Commissione, avendo riscontrato esatto il titolo e concorrendo nel marchese Crispolti gli altri requisiti voluti, ha l'onore di proporvi, ad unanimità di voti, la convalidazione della nomina.

Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori signori Brondi, Cito Filomarino, Milano Franco d'Aragona, Puntoni e Crispolti, si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, fa l'appello nominale.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto.

Prego gli onorevoli senatori segretari di procedere alla numerazione di voti.

(I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero d'Aste, Apolloni, Auteri Berretta.

Badaloni, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Bergamini, Beria d'Argentina, Berio, Bertesi, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Calabria, Calisse, Campello, Capaldo, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Cefalo, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciraolo, Cirmeni, Civelli, Clemente, Cocchia, Colonna Fabrizio, Conci, Conti, Corbino, Credaro, Croce, Cusani-Visconti.

D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Saluzzo, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, Dorigo, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero Di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica-Nava, Frascara, Fratellini.

Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giunti, Golgi, Gonzaga, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Leonardi-Cattolica, Libertini, Loria, Lucchini, Luzzatti.

Mango, Maragliano, Marchiafava, Mariotti, Martinez, Martino, Mattioli, Mayer, Mazzoni, Melodia, Millo, Montresor, Morpurgo, Morrone, Mosca, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pais, Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Pavia, Peano, Pecori Giraldi, Perla, Persico, Pianigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Porro.

Quarta.

Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni, Ruffini.

Salata, Sanarelli, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Squitti, Stoppato, Supino.

Taddei, Tamassia, Tassoni, Tecchio, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi,

Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wolloborg.

Zippel, Zuccari, Zupelli.

#### Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dal computo dei voti è risultato che il Senato approva le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli; dichiaro perciò convalidata la nomina a senatori dei signori Brondi, Cito Filomarino, Milano Franco D'Aragona, Puntoni e Crispolti e li dichiaro ammessi alla prestazione del giuramento.

#### Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole senatore Mazzoni a recarsi alla Tribuna per presentare una relazione.

MAZZONI. A nome dell'Ufficio centrale ho l'onore di presentare al Senato la relazione sul disegno di legge: « Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale " Regina Elena " nella città di Cosenza ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Mazzoni della presentazione di questa relazione, che sarà stampata e distribuita.

#### Giuramento di senatori.

PRESIDENTE. Essendo presente nelle sale del Senato il signor Brondi Vittorio, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Brondi Vittorio è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 della Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Brondi Vittorio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Cito Filomarino Luigi, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Colonna Fabrizio e Gualterio di

volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Cito Filomarino è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Luigi Cito Filomarino del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nella sale del Senato il signor Pietro Milano Franco D'Aragona, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Scialoja di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Milano Franco D'Aragona è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Pietro Milano Franco D'Aragona del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

Essendo presente nelle sale del Senato il signor Puntoni prof. Vittorio, la cui nomina a senatore è stata oggi convalidata, prego i signori senatori Boselli e Sanarelli di volerlo introdurre nell'Aula per la prestazione del giuramento.

(Il signor Puntoni è introdotto nell'Aula e presta giuramento secondo la formula prescritta dall'articolo 49 dello Statuto).

PRESIDENTE. Do atto al signor Puntoni Vittorio del prestato giuramento, lo proclamo senatore del Regno ed immesso nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Presentazione di disegni di legge.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha la facoltà.

TANGORRA, *ministro del tesoro*. Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti disegni di legge già approvati dall'altro ramo del Parlamento:

Proroga dell'esercizio provvisorio, fino a quando siano tradotti in legge, degli stati di previsione dell'entrata e della spesa, per l'anno finanziario 1922-23, non ancora approvati;

Proroga dell'esercizio provvisorio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo per l'emigrazione, per l'anno finanziario 1922-23.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione di questi disegni di legge, che saranno trasmessi alla Commissione di finanze.

Già il Senato deliberò che il progetto dell'esercizio provvisorio dovesse essere discusso sabato 25 insieme alle comunicazioni del Governo.

#### Votazione a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procederà ora alla votazione a scrutinio segreto dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura e alla votazione per la nomina di sei membri della Commissione di finanze, di due membri per la Commissione di politica estera, di due membri del Consiglio superiore aeronautico.

Prego l'onorevole senatore, segretario, Frascara di procedere all'appello nominale.

FRASCARA, *segretario*, procede all'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

#### Nomina di scrutatori.

PRESIDENTE. Estraggo a sorte i nomi dei signori senatori che dovranno procedere allo spoglio delle urne per la nomina dei membri delle varie Commissioni, alla cui elezione si sta procedendo.

Sono estratti a sorte:

Per la nomina di sei membri per la Commissione di finanze: i signori senatori Dallolio Alberto, Rebaudengo, Libertini, Golgi e Bergamini;

Per la nomina di due membri della Commissione per la politica estera: i signori senatori Pansa, Fracassi, D'Ovidio Enrico, Di Frasso e Cocuzza;

Per la nomina di due membri del Consiglio superiore di aeronautica: i signori senatori Bertesi, Fratellini, De Amicis Mansueto, Botterini e Garofalo.

## Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto ed invito gli onorevoli senatori, segretari, a procedere alla numerazione dei voti e gli onorevoli senatori, scrutatori, allo spoglio delle urne.

(I senatori segretari, e gli scrutatori procedono alla numerazione dei voti ed allo spoglio delle schede).

Hanno preso parte alla votazione i senatori:

Agnetti, Albertini, Amero D'Aste, Apolloni, Artom, Auteri Berretta.

Baccelli, Badaloni, Badoglio, Barbieri, Bava-Beccaris, Bellini, Bennati, Bergamini, Beria D'Argentina, Berio, Bertetti, Berti, Bettoni, Biscaretti, Bocconi, Bollati, Bombig, Bonazzi, Boncompagni, Bonin, Borsarelli, Boselli, Bouvier, Brusati Roberto, Brusati Ugo.

Cito, Cagnetta, Calabria, Calleri, Campello, Campostrini, Capaldo, Capotorto, Carissimo, Cassis, Castiglioni, Cataldi, Catellani, Caviglia, Cefalo, Cefaly, Chersich, Chimienti, Cimati, Ciruolo, Cirmeni, Civelli, Clemente, Cocchia, Conti, Corbino, Cusani-Visconti.

D'Aragona, D'Alife, Dallolio Alberto, Dallolio Alfredo, D'Andrea, De Amicis Mansueto, De Blasio, De Cupis, De Larderel, Del Giudice, Della Noce, Del Lungo, Del Pezzo, De Novellis, Diena, Di Frasso, Di Robilant, Di Rovasenda, Di Sant'Onofrio, Di Terranova, Di Trabia, Di Vico, D'Ovidio Enrico, D'Ovidio Francesco, Durante.

Fano, Ferraris Carlo, Ferrero di Cambiano, Fracassi, Fradeletto, Francica Nava, Fratellini.

Gallini, Garavetti, Garofalo, Gentile, Giardino, Gioppi, Giordani, Giordano Apostoli, Giunti, Golgi, Grandi, Grassi, Greppi, Grosoli, Guala, Gualterio, Guidi.

Imperiali, Inghilleri.

Lanciani, Libertini, Luzzatti.

Mango, Maragliano, Marchiafava, Nartinez, Martino, Mayer, Mazza, Melodia, Mengarini, Millo, Montresor, Morrone, Mortara, Mosconi.

Niccolini Pietro, Novaro.

Pais, Pagliano, Palummo, Pansa, Pantano, Passerini Angelo, Paolucci Di Calboli, Peano, Pecori Giraldi, Pellerano, Perla, Persico, Pia-

nigiani, Pigorini, Pincherle, Pironti, Placido, Plutino, Podestà, Polacco, Pozzo.

Quarta.

Rattone, Rava, Resta Pallavicino, Reynaudi, Ridola, Romanin-Jacur, Rossi Giovanni.

Salata, Sandrelli, Schiralli, Scialoja, Sechi, Sili, Sinibaldi, Sonnino, Sormani, Squitti, Supino.

Taddei, Tamassia, Thaon di Revel, Tittoni Romolo, Tivaroni, Tommasi, Torlonia, Torraca, Torrigiani Filippo, Torrigiani Luigi, Triangi.

Valenzani, Valerio, Valli, Valvassori-Peroni, Vanni, Venosta, Vicini, Viganò, Vigliani, Vignoni, Visconti Modrone, Vitelli.

Wollemborg.

Zippel, Zuccari.

## Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1922-23 »:

Senatori votanti . . . . .	195
Favorevoli . . . . .	179
Contrari . . . . .	16

Il Senato approva.

Il risultato della votazione per i vari Commissari sarà proclamato in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, numero 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico » (N. 474).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti, di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto reale 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico.

## ALLEGATO.

Regio decreto-legge 10 marzo 1921, n. 289.

(Omissis).

## Articolo unico.

I comma *b)*, *d)* ed *f)* dell'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, sono sostituiti dai seguenti:

*b)* di tre funzionari superiori del ministero dei lavori pubblici; di due del ministero per l'industria e commercio, di due del ministero del tesoro e di uno per ciascuno dei ministeri dell'interno, dell'agricoltura, del lavoro e della previdenza sociale, delle finanze, delle poste e telegrafi, della guerra e della marina, che siano addetti a servizi collegati con quelli dei trasporti sulle ferrovie;

*d)* di un membro da designarsi dall'Associazione delle ferrovie d'interesse locale; di un membro da designarsi dal Consiglio di amministrazione delle ferrovie complementari sarde e di un altro dall'Associazione italiana delle tramvie;

*f)* di un rappresentante designato da ciascuno dei Consigli superiori d'agricoltura, del commercio, della industria, del lavoro, fra i propri membri.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio centrale del Senato propone il seguente ordine del giorno: « Il Senato respinge la conversione in legge del decreto Reale 10 marzo 1921, n. 289, che modifica l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, circa la costituzione del Consiglio generale del traffico, e invita il Governo a proporre un diverso, più efficace, e meno dispendioso ordinamento del Consiglio generale e delle Commissioni locali del traffico ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Onorevoli senatori, il decreto di cui si tratta ha veramente un'importanza limitata, ma io sono molto lieto dell'occasione dell'iscrizione all'ordine del giorno di questo decreto per porgere

un vivissimo ringraziamento all'Ufficio centrale del Senato, il quale propone di non convertirlo in legge, e fa al Governo un invito che esso accetta di buon grado. Anzi, io farò subito alcune dichiarazioni che mi auguro varranno a tranquillizzare perfettamente l'Ufficio centrale del Senato.

Dicevo che io voglio porgere all'Ufficio centrale del Senato un ringraziamento vivissimo perchè il primo atto legislativo che la Camera vitalizia ha compiuto dal momento in cui il nuovo Ministero si è costituito, è precisamente uno di quegli atti che rientrano nel programma specifico del Governo; è uno di quegli atti i quali, pur essendo di limitata importanza, servono a caratterizzare un indirizzo e una via, che il Governo si propone di seguire, molto lieto e molto onorato che in questa via sia sorretto dall'autorevole consenso del Senato. Il Consiglio del traffico era costituito di 55 membri. Il decreto-legge, di cui si domandava la conversione in legge, aumentava di altri tre membri questo Consiglio. L'aumento di tre membri in un Consiglio di 55 non era poi gran cosa, però l'Ufficio centrale del Senato ha rilevato come scarsa sia stata l'efficacia della funzione del Consiglio del traffico in passato. E veramente è da rilevare che con una prima legge questo Consiglio avrebbe dovuto riunirsi ogni trimestre; ma più tardi si trovò che era eccessiva fatica quella della riunione ogni trimestre e fu portato a un semestre il periodo che corre tra due riunioni successive. Ma malgrado ciò il Consiglio del traffico non si riuniva ogni semestre, e in due anni non si tenne che una sola adunanza. Ora, potrà essere, anzi è grandissimo, il valore dei componenti del Consiglio del traffico, ma è veramente da dubitare se in una sola adunanza in due anni possa questo eminente consesso rendere un servizio alla pubblica economia. E viceversa, mentre così limitata è la frequenza delle riunioni del Consiglio, è grandissima la domanda di far parte del Consiglio stesso (*Ilarità*). La ragione è molto semplice: il Consiglio del traffico gode della carta permanente di circolazione sulle ferrovie dello Stato, ciò che spinge moltissima bravissima gente a voler far parte di questo Consiglio.

Ora, non solamente il Governo si è preoccupato e si preoccupa di tutte queste soprastrut-

ture o strutture *a latere* degli organi governativi come sarebbe il Consiglio del traffico, ma si è preoccupato e si preoccupa anche di questo fenomeno della ricerca della appartenenza a questi Consigli e a questi uffici per godere della franchigia ferroviaria. In riguardo alla quale, io sono dolente di dover comunicare al Senato delle cifre le quali non potranno non fargli impressione. Il numero delle carte di libera circolazione rilasciate sulle ferrovie dello Stato ammonta nel 1922 a 19,457. Sono circa 20,000 biglietti di libera circolazione che sono rilasciati, con un vantaggio per lo Stato che si può in taluni casi ragguagliare a quello che lo Stato risente da quel Consiglio del traffico che si convoca così come io ho detto al Senato, ma che qualche volta danno allo Stato un vantaggio ben minore di quello. Poiché io debbo rammentare al Senato che fra queste carte di libera circolazione ve ne sono anche di quelle che sono rilasciate solamente a degli organizzatori solo perchè tali.

Io ho voluto in occasione di questo modesto disegno di legge dire questo al Senato unicamente per avere occasione di affermare che il Governo è fermamente deciso a sopprimere gli uni e gli altri abusi. Il Consiglio del traffico, che secondo l'Ufficio centrale del Senato deve essere profondamente modificato, va, a giudizio del Governo, anche soppresso. Le agevolazioni ferroviarie le quali sono evidentemente contrarie alla legge, perchè precise disposizioni di legge vietano queste concessioni, saranno interamente abolite per essere rispettate solamente quelle che la legge ha imposto: all'infuori di quelle non ne sarà consentita alcuna. (*Applausi*).

Queste dichiarazioni io volevo fare al Senato, e sono stato lieto che il decreto il quale è stato presentato alla sua approvazione mi abbia data l'occasione di farle. Io accetto le conclusioni dell'Ufficio centrale del Senato. Io consento che sia respinta la conversione in legge di questo decreto, io accetto interamente l'ordine del giorno dell'Ufficio centrale del Senato.

PAVIA, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAVIA, *relatore*. Le dichiarazioni che ha fatto il ministro porterebbero a questa conseguenza che invece della modifica del Consi-

glio bisognerebbe sopprimerlo, il che sarebbe per noi una cosa più gradita e perciò proponiamo l'ordine del giorno in questo senso. Dirò una sola parola al ministro e non per un orgoglio personale dei miei Colleghi. Se non ho male udito, egli chiama atto di deferenza verso il Governo questa proposta dell'Ufficio centrale. Ora, per ossequio delle idee del Senato intiero il quale da tempo segue una scuola di economie, l'azione è stata fatta prima dell'avvento del nuovo gabinetto.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Io non ho detto questo. Io ho detto che ringraziavo il Senato di questo suo ordine del giorno.

PAVIA, *relatore*. Allora siamo ben lieti di essere stati i precursori di una buona proposta che il Governo non solo fa propria ma spinge anzi più avanti, col plauso certo del Senato, che ripeto da mesi ha fatta propria la bandiera dell'economia, impegnandosi alla soppressione del Consiglio del traffico.

Seguendo questo sereno modesto esempio, tutte le spese non indispensabili dovrebbero essere abolite. E noi fidiamo che il Governo si metterà all'opera con zelo perchè coi fatti si avveri l'indirizzo che noi sempre indicammo. E allora raccomandiamo che altre commissioni che sono pure godenti di carta di libera circolazione, nate in quei tempi gai in cui i funzionari cercavano di formarsi, forse ragionevolmente, delle comode nicchie, che dato i modesti stipendi di allora permettessero dei vantaggi indiretti con il biglietto di libera circolazione, vengano rapidamente eliminate, perchè esse colla loro inutile permanenza sono una sanguisuga del pubblico erario.

Il Consiglio del traffico, se qualcuno vorrà difenderlo, ha non soltanto i difetti cui accennava il ministro, ma ne ha altri che io ho raccolti dai suoi annali che mi sono stati gentilmente comunicati. La statistica del suo lavoro giustifica a sufficienza la proposta nostra e del Ministero. Il Consiglio si è raccolto, dal 1907 anno della fondazione al 1913, undici volte e durante l'annata, quando si è raccolto, qualche volta prolungava sedute con troppo comodo, rinviando da un giorno all'altro discussioni che volevano essere condotte con maggior rapidità. E ciò senza offesa alle persone elette che erano nel Consiglio. Per convincersene basta leggere

questi annali che certo hanno costato parecchio al tesoro, anche come stampa, dove la parte più voluminosa rappresenta la riproduzione di tutte le leggi, decreti, regolamenti che già erano distribuiti ai vari membri.

Per queste ragioni l'Ufficio centrale plaude alla proposta del ministro della soppressione di un corpo consultivo che consultò così poco e risponde al proposito della nuova Italia di tagliare tutte le radici inutili che danno una fosforescenza di spese, non produttive, sicuro che ciò risponde al vivo desiderio del Paese di mutare rotaia. (*Bene*).

Quindi l'Ufficio centrale accetta l'ordine del giorno modificato in questo modo: « Il Senato approva le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici e respinge la conversione in legge del decreto reale 10 marzo 1921, n. 289 ».

PRESIDENTE. Do lettura dell'ordine del giorno dell'Ufficio centrale accettato dal Governo: « Il Senato approva le dichiarazioni del ministro dei lavori pubblici, e respinge la conversione in legge del decreto reale 10 marzo 1921, n. 289 ».

Chi approva questo ordine del giorno è pregato di alzarsi.

(È approvato).

#### Presentazione di un disegno di legge.

DIAZ, *ministro della guerra*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DIAZ, *ministro della guerra*. Ho l'onore di presentare al Senato il disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 ottobre 1922, n. 362, che concede all'Associazione nazionale madri e vedove dei caduti in guerra l'esclusività della coniazione e della vendita della medaglia a ricordo dell'unità d'Italia ».

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di questo disegno di legge, che seguirà il corso stabilito dal regolamento.

Ritiro del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19 novembre 1921, numero 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole » (N. 406).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno rechebbe ora la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 19

novembre 1921, n. 1689, contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole ».

Su questo disegno di legge l'Ufficio centrale ha presentato un ordine del giorno, del quale do lettura:

« Il Senato convintosi dallo esame del decreto-legge 19 novembre 1921, n. 1689, che non concorressero ragioni di necessità ed urgenza tali da giustificare l'esercizio per parte del potere esecutivo di facoltà riservate dallo Statuto al potere legislativo, tanto più che nell'epoca in cui fu emanato era imminente l'annuale ordinaria convocazione delle due Camere e persuaso anche che le provvidenze contenute nel decreto stesso non siano nemmeno in merito accettabili, respinge la proposta conversione in legge ».

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CAPITANI, *ministro per l'agricoltura*. Ho l'onore di presentare al Senato un Regio decreto autorizzante a ritirare il Regio decreto 19 novembre 1921, n. 1689 contenente disposizioni relative alle Commissioni mandamentali agricole allo scopo di ripresentarlo al Parlamento insieme col disegno di legge per la conversione del Regio decreto legge 14 corrente, n. 1437, che provvede alla soppressione delle Commissioni di cui si tratta.

SINIBALDI, *relatore*. All'Ufficio centrale non resta che invitare il Senato a prendere atto di questa comunicazione.

PRESIDENTE. Il Senato ne prende atto.

Discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apporata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 » (N. 422-A).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52 che modifica l'articolo 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, rela-

tivo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 75.

Invito l'onorevole ministro dei lavori pubblici a dichiarare se consente che la discussione abbia luogo sul testo modificato dell'Ufficio centrale.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Consento che la discussione si apra sul testo dell'Ufficio centrale.

PRESIDENTE. Prego allora l'onorevole senatore segretario Pellerano di dar lettura del disegno di legge del testo dell'Ufficio centrale.

PELLERANO, *segretario*, legge:

È convertito in legge il decreto Reale 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento, nonché per la gestione di altre opere o servizi diretti a promuovere lo sviluppo industriale e marittimo di Roma.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

AMERO D'ASTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

AMERO D'ASTE. Malgrado la venerazione che io ho per il nome di Roma e malgrado il desiderio che ho comune con tutti i senatori di veder sempre più prosperare la capitale di Italia, mi ero indotto a votare contro il decreto che stabiliva che si facesse la ferrovia e il porto di Ostia con la spesa di 500 milioni, spesa che sarebbe stata certamente superata di alcune centinaia di milioni se si fossero eseguiti i lavori.

La ragione per cui io ero contrario alla spesa era evidentemente lo stato finanziario del paese: non mi sembrava che, dato l'enorme *deficit* del bilancio, convenisse allo Stato imbarcarsi in spese così enormi per dei lavori che certamente avrebbero dato un'utilità ma che non erano strettamente necessari, specialmente per quanto riguarda il porto.

Sono lieto quindi di vedere che ora l'Ufficio centrale ha respinto in parte il decreto che era stato presentato e ha limitato il decreto alla somma di 30 milioni che rappresentano le spese già fatte per la ferrovia. La ferrovia è talmente avanzata che conviene terminarla; credo che alla ferrovia si potrà aggiungere anche un ponte in mare per lo sbarco di merci, da galleggianti e barche, in modo da far servire la ferrovia anche per le merci.

Credo che il Senato possa votare volentieri questa spesa, che ormai è stata fatta e che possa votare anche il completamento della ferrovia, sapendo che le spese rimanenti sono sospese. Ed io spero che le altre spese si rimanderanno a miglior epoca, a quando le condizioni finanziarie del paese permetteranno di farle. Sulla opportunità di farle si potrà discutere in seguito e si vedrà allora se le probabilità di interramento nel porto non porteranno ad una manutenzione dispendiosissima.

Non ho altro da dire.

MENGARINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MENGARINI. Con vero compiacimento ho preso conoscenza della nuova relazione concordata fra maggioranza e minoranza dell'Ufficio centrale sulla conversione in legge del decreto relativo all'ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia nuova e della ferrovia di allacciamento.

Confesso che io era stato assai fortemente impressionato dalla relazione di minoranza. E tanto gli argomenti in essa recati, quanto l'indiscutibile valore e competenza degli uomini che la rappresentavano avevano, con la loro forza ed autorità, rafforzato in me il convincimento contrario alla opportunità della costruzione del porto.

Ora, per una simpatica iniziativa, i membri dell'Ufficio centrale furono invitati a recarsi sul luogo onde poter conoscere *de visu* lo stato delle cose e rendersi conto delle opere già iniziate. Come conseguenza di questa opportunissima visita abbiamo oggi una relazione unica, concordata fra maggioranza e minoranza dall'Ufficio nella quale, fermo restando l'art. 1° del progettato disegno di legge, vengono soppressi gli articoli successivi.

Coll'art. 1° si converte in legge il decreto che stanziava 30 milioni, come primo fondo per

i lavori. Tale somma, ormai già spesa, è stata in massima parte impiegata nella costruzione della ferrovia Roma-Ostia ed in lavori ad essa inerenti; solo una piccola parte è stata impiegata in opera diversa, ma pure non inutile.

Ora, io non ho mai dubitato della utilità per Roma della ferrovia Roma-Ostia, della importanza della creazione del villaggio di Ostia nuova, della utilità delle zone per fabbricazione a fianco della ferrovia. Ed esprimo il voto che i lavori per la ferrovia abbiano ad esser compiuti, e nel più breve tempo, e prego il ministro di non voler far mancare i fondi, certamente non rilevanti, per poter condurre a termine i lavori dell'allacciamento ferroviario.

Ma ben diversa è la questione del porto. Io non ho mai compreso come si sia potuto potuto immaginare di poter costruire un porto, che avrebbe dovuto essere il porto di Roma, in una spiaggia sottile dove i venti, le correnti marine, l'insabbiamento prodotto dal Tevere avrebbero permanentemente congiurato al suo danno.

E se, a costo di ingentissime spese, si fosse una volta riusciti a portare a compimento questo porto, quali enormi spese di manutenzione non avrebbe esso importato? L'opinione delle maggiori autorità in fatto di costruzione di opere marittime e portuali, dei nostri grandi geologi, è assolutamente contraria a consigliare una tale opera: ed io non posso che approvare le riserve colle quali si termina la concordata relazione dell'Ufficio centrale.

E d'altra parte, anche se si riuscisse a dimostrare infondati tutti gli argomenti contrari alla costruzione di un porto in quella località ci dobbiamo domandare se proprio ora, proprio in questo momento in cui si invoca la riduzione di ogni spesa non assolutamente necessaria ed indispensabile, sia il caso di votare nuove somme, di impegnarsi in nuove ingentissime spese per un'opera di una importanza e di una utilità certamente discutibile? Quando Roma ha a ponente il porto di Civitavecchia, a levante i porti di Terracina e di Gaeta, essa può ben vivere e prosperare senza un porto ad Ostia!

Plaudo pertanto alla proposta quale ci è stata ora presentata dall'Ufficio centrale, proposta che io voto con serena coscienza e che spero il Senato vorrà confortare colla sua approvazione.

GRASSI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI. Sono lieto che la questione del porto di Ostia su cui avevo richiamato più di una volta l'attenzione del Senato, abbia avuto una soluzione quale io la desideravo. Ora qui vorrei fare una raccomandazione molto viva a proposito della lotta antimalarica. Purtroppo quest'anno ad Ostia-Mare abbiamo avuto diversi casi di pernicioso. Ciononostante il servizio antimalarico ad un certo momento è stato sospeso, ciò che dev'essere riuscito veramente dannoso. Se noi vogliamo avere ad Ostia-Mare una fiorente stazione balneare, bisogna liberare quella spiaggia dalla malaria. Le spese che occorrono sono piccole, e spero che si troveranno i mezzi per farvi fronte.

VANNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANNI. Ho chiesto la parola per una semplice dichiarazione, e sarò brevissimo.

Io sono lieto di potermi associare ai colleghi che mi hanno preceduto e che hanno già attestato all'Ufficio centrale la loro soddisfazione per l'accordo intervenuto fra la maggioranza e la minoranza dell'Ufficio stesso. Sono lieto da questo punto di vista, che l'accordo faciliti la più rigorosa comprensione da parte del Senato di quelle pubbliche necessità eccezionali che oggi premono sulla nostra finanza. Ma, quanto al resto, da parte mia tengo a dichiarare che considero il voto presente come assolutamente estraneo al merito dei lavori dei quali si tratta, e mi pare che questo concetto, del resto, risulti accennato dalla stessa ultima relazione dell'Ufficio centrale. Vuol dire che se ne potrà discutere a suo tempo, vedendo allora se questo porto di Ostia, la cui formazione ha già una storia così lunga, meriti o non meriti di essere riattivato. Per ora lasciamo le cose così come stanno; se ne tratterà a suo tempo; ora la finanza pubblica impone di regolarci così.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Sono lieto che l'accordo intervenuto fra la maggioranza e la minoranza della Commissione abbia esclusa un discussione in questo momento intorno ai lavori del porto di Ostia e conseguentemente una discussione intorno alla possibilità per il Tesoro di addivenire alle richieste che erano state fatte. Consento col senatore

Vanni che la questione non s'intende pregiudicata e che si potrà discutere in altro momento dell'assegnazione per quanto riguarda il porto.

Desidero poi fare al Senato una franca dichiarazione: Io avrei voluto ritirare questo disegno di legge e lo avrei ritirato perchè esso è inteso a favorire la istituzione di un ente portuale. Ora debbo dichiarare che è formale proposito del Governo di sopprimere tutti questi enti (*approvazioni, applausi*) i quali non costituiscono altro se non una delle inutili ruote dell'ingranaggio amministrativo del paese (*benissimo*) e tolgono delle somme non indifferenti a quelle destinate alle opere effettivamente utili. Abbiamo degli enti i quali spendono per spese generali, indennità di amministratori, ecc. il 10 per cento delle somme destinate alla costruzione delle opere.

Ora, questo è eccessivo e non può essere tollerato da un'amministrazione la quale si deve preoccupare della più rigida economia, onde tutto il sacrificio che il Tesoro fa, vada completamente a vantaggio delle opere che il paese reclama.

Consequentemente dichiaro che, pur non avendo ritirato questo disegno di legge, non intendo, come non intende il Governo, di prestare acquiescenza e di consentire a che rimangano in vita enti portuali e di altro genere se non dopo un esame accurato delle condizioni di ciascuno di essi, che potrà dar luogo o alla loro modificazione o alla loro soppressione.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Mi sono permesso di chiedere la parola per domandare una semplice spiegazione. Dal contesto della relazione dell'Ufficio centrale e dalla breve discussione fatta non appare chiaramente che cosa debba accadere della ferrovia Roma-Ostia, la quale è prossima alla sua ultimazione, e per la quale sono già stati spesi molti milioni. Pregherei l'onorevole ministro di voler fare una esplicita dichiarazione in proposito.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Rispondo subito al senatore Frascara. Certamente le opere che servono a completare

un'opera così avanzata come la ferrovia Roma-Ostia, la cui attivazione, se la ferrovia fosse lasciata nello stato in cui si trova, costerebbe più tardi molto di più, sono considerate dal Governo fra quelle spese di carattere indilazionabile o necessario, alle quali ho accennato quest'oggi in principio di seduta, e che il Governo si propone di condurre a termine nel più breve termine.

Date le condizioni in cui si trova la ferrovia e la poca spesa necessaria per il suo completamento, questa spesa sarà considerata come destinata a valorizzare una spesa già fatta dallo Stato.

FRASCARA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRASCARA. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro e ringrazio.

BONAZZI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONAZZI, *relatore*. Dopo le comunicazioni che sono state fatte da diversi colleghi e l'unanime approvazione che è stata data alla relazione della Commissione, io non credo di dover aggiungere altro e raccomando al Senato di dare voto favorevole a questo disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Questo disegno di legge, che consta di un solo articolo, sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione dei disegni di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 12 ottobre 1913, n. 1261, e dei decreti luogotenenziali 5 novembre 1916, n. 1526, e 19 agosto 1917, n. 1399, riguardanti la raccolta in testo unico delle disposizioni di legge emanate in conseguenza del terremoto del 28 dicembre 1908, nonchè dei successivi decreti luogotenenziali 30 giugno, 4 agosto e 17 novembre 1918, rispettivamente numeri 1013, 1431 e 1922 e del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 306, pure portanti provvedimenti a favore delle regioni colpite dallo stesso terremoto (N. 318);

« Conversione in legge del decreto luogotenenziale 15 giugno 1919, numero 1234, che modifica l'articolo 130 del testo unico 19 agosto 1917, n. 1399 delle leggi sul terremoto del 1908 (319);

« Conversione in legge del Regio decreto 3 maggio 1920, n. 545, che apporta modifica-

zioni al testo unico delle leggi sul terremoto, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917 n. 1399 (N. 320);

« Conversione in legge del Regio decreto 19 settembre 1920, n. 1413, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi emanate in conseguenza del terremoto 28 dicembre 1908, approvato con decreto luogotenenziale 19 agosto 1917, n. 1399 (321);

« Conversione in legge del Regio decreto 9 maggio 1920, n. 665, che apporta modificazioni alle norme tecniche ed igieniche obbligatorie nelle località colpite dal terremoto » (N. 322).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di 5 disegni di legge riguardanti provvedimenti in conseguenza di terremoti.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Vorrei rivolgere preghiera al Senato di sospendere la discussione di questi disegni di legge.

Alle proposte di convertire in legge il decreto luogotenenziale, l'Ufficio centrale del Senato aggiunge talune modificazioni al progetto di legge; queste modificazioni sono anche per una parte d'importanza finanziaria, e poichè il nuovo ministro del tesoro vuole, e con ragione, esaminare tutte le modifiche di carattere finanziario introdotte nei disegni di legge per tenerne conto nella funzione che egli con tanto zelo si è assunta, vorrei pregare il Senato di consentire che la discussione di questo disegno di legge sia esaminata dopo che il ministro del tesoro avrà esaminato la parte di esso che riguarda le modificazioni di ordine finanziario.

PRESIDENTE. Allora, non facendosi osservazioni, rimane sospesa la discussione di tutti e cinque i disegni di legge di conversione riguardanti i provvedimenti per terremoti.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe sul Sile tra Treviso e Casier » (N. 478).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione sui disegni di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919,

n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di seconda classe, sul Sile tra Treviso e Casier.

ALLEGATO N. 1.

*Regio decreto-legge 30 novembre 1919, numero 2465.*

(*Omissis*).

Art. 1.

È approvata e resa esecutoria, con effetto dalla data della sua stipulazione, la convenzione stipulata il giorno 29 settembre 1919, tra il commendatore avvocato Francesco Ettore De Gregorio, direttore generale delle opere idrauliche in rappresentanza del ministro dei lavori pubblici ed il signor Bricito Zaccaria fu Giovanni Battista, sindaco del comune di Treviso, per la concessione da parte dello Stato al comune stesso delle opere di sistemazione e di manutenzione del Sile tra Treviso e Casier e di costruzione ed esercizio di una centrale idroelettrica alla progressiva 2850 del divisato canale deviatore del Sile.

Art. 2.

Nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici sarà effettuato, per due esercizi finanziari 1920-21 e 1921-22 inclusivo, ed in conto della somma di lire 110 milioni assegnate per opere nuove di navigazione interna col decreto luogotenenziale 7 febbraio 1919, n. 150 (art. 1, lettera F) l'annuo stanziamento di lire 760,500 per corrispondere all'Amministrazione comunale di Treviso la quota di spese facente carico allo Stato, nella misura di tre quinti del costo massimo dell'opera prevista in lire 2,535,000.

Alla iscrizione in bilancio del contributo dello Stato si provvederà mediante storni da altri stanziamenti, sia in conto residui, sia in conto competenza.

Art. 3.

L'Amministrazione concessionaria, per la provvista dei fondi corrispondenti alla quota di spesa a suo carico, è autorizzata, oltre i limiti fissati dalle leggi in vigore, ad emettere obbligazioni od a contrarre prestiti con Istituti di credito in Italia od all'estero, ammortizzabili entro trent'anni dall'inizio dei lavori.

L'Amministrazione comunale è inoltre autorizzata a far cessione dei contributi a carico della provincia di Treviso.

Art. 4.

Le opere di cui all'articolo 1 sono dichiarate di pubblica utilità ed alle relative espropriazioni procederà l'Amministrazione concessionaria.

Art. 5.

Alle espropriazioni occorrenti per le opere suddette sono applicabili gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, sul risanamento della città di Napoli.

L'Amministrazione comunale potrà immettersi nel possesso dei beni occorrenti, in seguito alla compilazione dello stato di consistenza dei fondi da occupare che sarà approvato dal Ministero dei lavori pubblici.

Il Ministero, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, determinerà pure la somma che, in via provvisoria, dovrà depositarsi per le indennità di espropriazione e per gli altri eventuali risarcimenti che ai terzi possano competere.

Il verbale di consistenza di cui sopra equivale alla perizia di cui all'articolo 32 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 6.

L'Amministrazione concessionaria ha fin d'ora la facoltà di compilare un piano particolareggiato di esecuzione delle espropriazioni di terreni ed edifici che potranno occorrere per sedi di scali in previsione di un maggiore movimento commerciale e di quelli che, trovandosi

in vicinanza del canale, convenga riservare per magazzini e futuri impianti commerciali ed industriali.

Questo piano, da compilarsi e pubblicarsi a termini degli articoli 16 e 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e ad ogni effetto di essa, sarà presentato per l'approvazione entro due anni ed approvato a termini dell'articolo 22 della legge stessa.

Alle espropriazioni che siano effettuate in base a tale piano sono estese le disposizioni degli articoli 4 e 5.

Art. 7.

La convenzione 29 settembre 1919 è esente da tassa di bollo, da diritto di archivio e di segreteria ed essa, come tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni, nonchè di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori, sarà registrata col diritto fisso di lire 2.70.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

ALLEGATO N. 2.

• *Convenzione 29 settembre 1919.*

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

SEGRETARIATO GENERALE - DIVISIONE SECONDA  
SERVIZIO DEI CONTRATTI.

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE  
AL COMUNE DI TREVISO DELLE OPERE  
DI NAVIGAZIONE DEL SILE E DI IM-  
PIANTO ED ESERCIZIO DI UNA CEN-  
TRALE IDRO-ELETTRICA.

(*Omissis*).

Art. 1.

Lo Stato concede ed il comune di Treviso assume:

1° l'esecuzione delle opere di sistemazione del Sile tra Treviso e Casier, secondo il progetto 7 giugno 1917, modificato in data 28 marzo e 30 giugno 1919 a firma degli ingegneri Luigi Ascari e cav. Lionello Ferrari, approvato definitivamente dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 1248, del 16 agosto 1919, del previsto importo di lire 2,535,000.

2° La manutenzione ordinaria e straordinaria per un periodo di anni cinquanta delle opere suddette.

3° La costruzione, secondo il mentovato progetto, e l'esercizio per un cinquantennio di una centrale idro-elettrica alla progressiva 2850 del divisato canale deviatore del Sile utilizzante il salto di metri 4.80 per la produzione della forza motrice di 1900 HP.

L'esercizio della centrale idro-elettrica dovrà essere subordinato agli interessi della navigazione del Sile con natanti della portata di 600 tonnellate ed essere condotto in guisa da non danneggiarli in nessun modo e per nessun motivo.

In base all'indicato progetto il comune di Treviso dovrà compilare il programma per il graduale svolgimento dei lavori di costruzione, e presentarlo al Ministero dei lavori pubblici per l'approvazione entro tre mesi dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

#### Art. 2.

Allorquando dal Ministero dei lavori pubblici sia riconosciuto necessario nell'interesse dei traffici, si provvederà alla sistemazione del porto di Treviso ed al raccordo del medesimo con le reti ferroviarie e tramviarie.

Il comune di Treviso anticiperà, secondo il progresso dei lavori i 32/100 della relativa spesa, salvo a rivalersi dai comuni che risulteranno avvantaggiati dalle opere dei contributi a loro carico a norma del testo unico 13 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna e del relativo regolamento.

#### Art. 3.

La concessione accordata con la presente convenzione è subordinata all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili, ed alle condizioni contenute nella convenzione stessa.

È vietata la sub-concessione della esecuzione delle opere.

Tutte le spese per le opere di cui all'articolo 1°, saranno sostenute dal comune di Treviso, salvo i rimborsi di cui all'articolo 14.

Il comune di Treviso solleverà lo Stato da ogni responsabilità in dipendenza di eventuali diritti dei terzi.

#### Art. 4.

Per l'utilizzazione delle acque del Sile allo scopo di creare forza motrice è dovuto dai concessionari della centrale idro-elettrica il canone annuo di lire 3.00 per cavallo nominale di forza. La quantità massima di acqua utilizzata è di metri cubi 70 con una media di metri cubi 30.

#### Art. 5.

Il comune di Treviso ha facoltà di proporre, anche in corso di esecuzione delle opere, tutte quelle varianti ai progetti già approvati, che siano consigliate da esigenze tecniche e tendano a migliorare le condizioni di costruzione e di esercizio delle opere.

Tali varianti dovranno ottenere la preventiva approvazione a termini delle vigenti disposizioni.

La proposta, l'esame e l'approvazione dei progetti di varianti non influiranno sulla decorrenza dei termini fissati per l'ultimazione dell'opera.

In caso di varianti eseguite senza l'approvazione nelle forme prescritte dal presente articolo il Ministero dei lavori pubblici potrà far mettere le cose nelle condizioni previste dal progetto approvato, a totali spese del comune di Treviso, e altrimenti, se le varianti non siano riconosciute dannose, potrà disporre che siano mantenute lasciando però l'onere della eventuale maggiore spesa a carico del comune concessionario medesimo.

#### Art. 6.

Per la compilazione dei progetti e per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori di navigazione si osserveranno le norme vigenti per le opere di conto dello Stato, che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici.

Saranno pure estese agli appalti ordinati dal comune di Treviso per i lavori stessi le disposizioni del capitolato generale in vigore per le opere dipendenti dal detto Dicastero, comprese le norme circa la composizione del Collegio arbitrale.

## Art. 7.

Il comune di Treviso dovrà ultimare l'intera opera entro cinque anni dalla data del provvedimento con cui sarà resa definitiva la presente convenzione.

## Art. 8.

I contratti per i lavori di navigazione e provviste relative di importo superiore alle lire 100,000 (centomila) non saranno validi se non dopo approvati dal Ministero dei lavori pubblici: nei capitolati dovrà essere fatta espressa riserva di tale approvazione.

Sarà pure necessaria l'approvazione dello stesso Ministero nel caso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 183 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 febbraio 1915, n. 148, ferme restando le disposizioni in materia del decreto luogotenenziale 6 febbraio 1919, n. 107.

## Art. 9.

Gli schemi di transazione, diretti a prevenire od a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza dell'esecuzione dell'opera di navigazione, saranno sottoposti all'approvazione del Ministero dei lavori pubblici, quando ciò che si promette, si abbandona o si paga supera le lire 10,000 (diecimila). A formare la somma anzidetta concorrono le transazioni che siano intervenute precedentemente sullo stesso oggetto, e per l'esecuzione del medesimo contratto.

## Art. 10.

Il Ministero dei lavori pubblici vigilerà, a mezzo dei competenti organi perchè tutti i lavori siano eseguiti a perfetta regola d'arte ed in conformità al progetto ed al programma approvati e perchè le opere e gli impianti tutti siano sempre conservati in buono stato di mantenimento, senza che pel fatto di tale sorveglianza resti menomata la responsabilità del comune di Treviso per la buona riuscita dei lavori e per la conservazione delle opere ed il buon funzionamento degli impianti.

I progetti per riparazioni straordinarie delle opere di sistemazione del Sile d'importo superiore alle lire 50,000 (cinquantamila) dovranno essere sottoposti, a termini delle vigenti disposizioni, all'approvazione governativa.

Il comune di Treviso dovrà fornire tutti i chiarimenti e mezzi opportuni per l'esercizio della vigilanza governativa ed all'occorrenza, su invito degli organi incaricati della vigilanza stessa, sospendere momentaneamente i lavori in attesa delle competenti decisioni del Ministero.

Se dalle verifiche risulterà che le opere o gli impianti non siano regolarmente costruiti e mantenuti, gli uffici incaricati della vigilanza ne riferiranno al Ministero, il quale, previa ingiunzione al comune, potrà provvedere d'ufficio agli occorrenti lavori.

## Art. 11.

Quando i lavori vengano sospesi o non condotti con quella alacrità che sia necessaria ad assicurarne il compimento nel termine stabilito dall'articolo 7, il Ministero potrà prefiggere termini speciali per la esecuzione di determinate parti dell'opera.

Scaduto ciascun termine, il Ministero, oltre imporre la penale di cui all'articolo 17, potrà disporre l'esecuzione d'ufficio, udito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato.

## Art. 12.

Nella collaudazione dei singoli lavori dati in appalto od eseguiti in economia interverrà un funzionario tecnico delegato dal Ministero dei lavori pubblici, per gli accertamenti di cui al primo capoverso dell'articolo 91 del regolamento approvato con Regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

Entro sei mesi dalla data dell'ultimazione dell'opera si addiverrà da parte dell'Amministrazione governativa alla visita di ricognizione e di collaudo generale, per la sistemazione definitiva dei rapporti fra lo Stato ed il comune di Treviso.

## Art. 13.

La contabilità delle spese per le opere di sistemazione del Sile, dei mezzi finanziari, coi quali vi si farà fronte, per lo studio, per le compilazioni dei progetti, per la direzione e sorveglianza, per le verificazioni contabili e per la collaudazione dei lavori, dovrà tenersi separata da quella di ogni altra azienda del comune concessionario ed essere impiantata secondo le

norme da concordare col Ministero dei lavori pubblici, al quale restano attribuiti i più ampi poteri di ispezione e di verifica sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile.

#### Art. 14.

Per gli oneri di cui all'articolo 1, lo Stato corrisponderà al comune di Treviso i tre quinti del presunto costo dei lavori di sistemazione del Sile tra Treviso e Casier e cioè la somma di lire 1,521,400, oppure della minore spesa che per essi lavori effettivamente sarà per verificarsi e che verrà accertata nei modi di cui all'articolo 13 della presente convenzione.

Qualora il costo effettivo dell'opera riesca superiore a quello presunto nel progetto in lire 2,535,000, il maggiore onere relativo rimarrà ad esclusivo carico del comune di Treviso.

Il rimborso avrà luogo semestralmente sulla base del conto riassuntivo, presentato dal comune concessionario nelle spese pagate ed entro i due mesi successivi a quello della presentazione.

Per quanto si attiene ai lavori, se anche il comune concessionario avesse disposto pagamenti per somme superiori, la quota di rimborso verrà calcolata su non più di nove decimi della spesa contabilizzata, il rimanente decimo dovendo intendersi accantonato a garanzia della buona esecuzione dell'opera fino alla collaudazione definitiva. Qualora per cause indipendenti dal comune concessionario non potesse provvedersi al semestrale rimborso nel termine anzidetto, lo Stato corrisponderà l'interesse di mora, nella misura di legge, fino al giorno dell'effettivo pagamento.

#### Art. 15.

Saranno devoluti al comune di Treviso i contributi, che ai sensi del testo unico 11 luglio 1913, n. 959, delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e del relativo regolamento 17 febbraio 1913, n. 1514, sono posti a carico della provincia.

Tale contributo sarà commisurato alla spesa che servirà di base per la determinazione del contributo dello Stato, e potrà essere corrispo-

sto secondo le modalità stabilite dal penultimo ed ultimo comma dell'articolo 11 della legge 7 aprile 1917, n. 599.

#### Art. 16.

Allo scadere del termine stabilito per la durata delle concessioni di cui all'articolo 1º, le opere, gli impianti e i meccanismi passeranno in proprietà dello Stato senza compenso.

#### Art. 17.

Il comune di Treviso incorrerà nelle seguenti penali:

1º lire venti (20) per ogni giorno di ritardo dopo scaduti i termini di cui all'articolo 11, salvo l'esecuzione d'ufficio di cui all'articolo stesso;

2º lire cento (100) per ogni giorno di ritardo a dar compiuta l'opera entro il termine di cui all'articolo 7, salvo, trascorso un anno, il provvedimento della decadenza di cui all'articolo seguente.

#### Art. 18.

Con decreto reale su proposta del Ministero dei lavori pubblici, sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato, si potrà far luogo alla dichiarazione di decadenza;

1º quando il comune concessionario ritardi la presentazione del programma di cui all'articolo 1º;

2º quando si verificano gravi irregolarità o negligenze nella gestione amministrativa o nella condotta dei lavori;

3º quando la concessione venga anche parzialmente ceduta ad altri;

4º quando il ritardo nel compimento dell'opera si protragga di un anno oltre il termine stabilito dall'articolo 7, escluso il caso di forza maggiore;

5º quando si verificano nei riguardi della centrale elettrica le circostanze previste dall'articolo 29 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1664, e articolo 34 del relativo regolamento tecnico amministrativo 24 gennaio 1917, n. 85.

Dichiarata la decadenza, per quanto riflette le opere di navigazione il comune concessionario

rio perderà le somme ritenute a termini dell'articolo 14. Passeranno allo Stato i crediti verso gli altri comuni interessati, quando questi crediti non siano stati ceduti: se siano stati ceduti, il comune di Treviso verserà nella cassa erariale la somma ricavata dalla cessione e non ancora investita nell'opera concessa.

Inoltre il Ministero dei lavori pubblici, senza che le eventuali contestazioni pendenti innanzi al Collegio arbitrale di cui all'articolo 20 possano sospendere gli effetti della dichiarazione di decadenza, entrerà in possesso di tutte le opere eseguite come pure degli impianti, dei mezzi d'opera, delle provviste dei materiali a piè d'opera e delle aree espropriate, delle quali ultime il comune concessionario dovrà consegnare gli atti.

La presa di possesso da parte del Ministero avverrà per mezzo dei suoi funzionari, i quali, soltanto per le constatazioni di fatto, procederanno alla compilazione dello stato di consistenza in contraddittorio dei rappresentanti del comune concessionario ed alla presenza dei testimoni nel termine perentorio che sarà dallo stesso Ministero assegnato.

Il valore reale delle opere eseguite, delle provviste e delle proprietà acquistate sarà fatto risultare da perizia appositamente redatta da funzionari del Governo, e non potrà eccedere l'effettivo costo desunto dalla contabilità del comune concessionario. Tale perizia sarà comunicata per l'accettazione al comune stesso e qualora questi rifiuti di riconoscerne le risultanze, la valutazione di cui sopra verrà deferita a giudizio del Collegio arbitrale come è detto all'articolo 20.

#### Art. 19.

Oltre i diritti che gli spettano per legge, lo Stato si riserva la proprietà degli oggetti di cui è cenno nell'articolo 51 del capitolato generale delle opere pubbliche approvato con decreto ministeriale 28 maggio 1895, salvo, a termini dell'articolo stesso, il rimborso al comune concessionario delle spese sostenute nel più diligente recupero di esse o per assicurarne l'incolunità; capitolato che si allega sotto il n. 2.

Qualora nell'esecuzione dei lavori venissero alla luce ruderi monumentali, il comune con-

cessionario dovrà darne immediata notizia al Ministero dei lavori pubblici e non potrà demolirli nè alterarli in qualsiasi modo senza il preventivo permesso del Ministero medesimo.

#### Art. 20.

Le controversie fra lo Stato e il comune di Treviso in dipendenza della presente convenzione che ai sensi delle vigenti leggi, fossero di competenza dell'autorità giudiziaria, saranno deferite, giusta gli articoli 12 del Codice di procedura civile e 349 della legge sui lavori pubblici, ad un Collegio di tre arbitri.

Ciascuna delle parti contraenti nominerà un arbitro, ed il terzo, cui spetterà di presiedere il Collegio, sarà scelto dal Presidente del Consiglio di Stato fra i membri del Consiglio medesimo.

Gli arbitri giudicheranno secondo le regole di diritto, e la loro sentenza non sarà soggetta nè ad appello nè a cassazione, ai quali rimedi le parti contraenti espressamente rinunciano.

#### Art. 21.

Il comune di Treviso per gli effetti della presente convenzione elegge domicilio nella Casa comunale in persona del suo legale rappresentante.

#### Art. 22.

La presente convenzione è esente da tassa di bollo, da diritto di archivio e di segreteria ed essa, come tutti gli atti relativi all'acquisto ed alla espropriazione dei terreni nonchè di altri stabili necessari per la esecuzione dei lavori, sarà registrata col diritto fisso di lire 2.70.

#### Art. 23.

La validità della presente convenzione è subordinata, per quanto riguarda lo Stato, alla emanazione dei necessari provvedimenti legislativi e per quanto riguarda il comune alla emanazione delle prescritte deliberazioni debitamente approvate dall'autorità tutoria.

E richiesto io Capo sezione delegato alla stipulazione dei contratti, ho ricevuto e pubblicato la presente convenzione mediante lettura fattane a chiara e intellegibile voce alle parti che da me interpellate prima di sottoscriverla,

hanno dichiarato essere la convenzione stessa conforme alle loro volontà.

Si è omessa la lettura delle inserzioni allegate alla presente convenzione per espressa volontà delle parti, le quali hanno dichiarato di averne presa cognizione.

La presente convenzione consta di otto fogli di carta semplice, scritti da un funzionario di questo Ministero su facciate ventotto e tre righe della ventinovesima e contiene due inserzioni per foglietti diciassette stampati e dattilografati su facciate trentuno.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

Rinvio della discussione sul disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento delle indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie 3.) per la emissione dei relativi mandati » (N. 463).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 17 agosto 1919, n. 1629, concernente il pagamento della indennità per risarcimento dei danni di guerra, per i quali il Ministero del tesoro mette a disposizione degli intendenti di finanza i fondi necessari con facoltà di eccedere, non oltre un milione, il limite di somma stabilito dall'articolo 50 testo unico della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, (serie terza) per la emissione dei relativi mandati ».

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARNAZZA, *ministro dei lavori pubblici*. Anche di questo disegno di legge pregherei il Senato di voler rinviare la discussione.

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, rimane così stabilito.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo » (N. 464).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo ».

Prego l'onorevole segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra, e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 27 novembre 1919, numero 2494.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Per il disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra nelle provincie di Belluno, Brescia, Mantova, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Ve-

rona, Vicenza ed Udine sarà temporaneamente inviato in missione presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette sui redditi e gli Uffici tecnici di finanza e del catasto, personale di ruolo delle rispettive Amministrazioni, al quale il Ministero per le terre liberate corrisponderà le indennità stabilite negli articoli seguenti.

Qualora le esigenze del servizio lo rendano indispensabile, il Ministero per le terre liberate potrà autorizzare la esecuzione, presso gli uffici anzidetti, di lavori a cottimo, la cui spesa graverà sui fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero stesso limitatamente alla somma annua di lire 350,000.

#### Art. 2.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo della carriera amministrativa, di ragioneria, d'ordine e di servizio degli Uffici direttivi finanziari ed a quelli dell'Amministrazione provinciale delle imposte dirette sui redditi in missione presso le Intendenze di finanza e presso le Agenzie delle imposte per i servizi e nelle Province di cui all'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

#### Art. 3.

Agli ingegneri e geometri dell'Amministrazione del catasto e degli Uffici tecnici di finanza in missione per i servizi e nelle provincie indicate nell'art. 1, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Tali indennità saranno aumentate della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

L'aumento della metà sarà corrisposto anche agli ingegneri capi ed all'altro personale tecnico addetto agli uffici delle anzidette provincie sulle indennità di soggiorno loro spettanti a termini del ricordato decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, quando compiano trasferite nell'interesse del servizio dei danni di guerra.

Al personale d'ordine della stessa Amministrazione in missione per i lavori di tavolo per i servizi e nelle provincie indicate nell'art. 1, la indennità di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, sarà corrisposta senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

#### Art. 4.

Ai funzionari ed impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, i quali debbono recarsi in missione presso gli Uffici e per i servizi di competenza del Comitato governativo di sede a Treviso, sarà corrisposta l'indennità giornaliera di soggiorno stabilita secondo gli stipendi dall'art. 4 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, senza riduzione per i primi tre mesi, nella misura di due terzi per i tre mesi successivi e quindi nella misura della metà fino al compimento della missione.

Ai funzionari tecnici di ruolo in missione l'indennità giornaliera sarà aumentata della metà per i giorni di effettivo servizio in campagna.

Le disposizioni del presente articolo non si applicano al funzionario superiore del Genio civile designato dal Ministero dei lavori pubblici a termini dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 8 giugno 1919, n. 925.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1914, n. 1519, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni nelle provincie già invase dal nemico » (N. 465).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico ». Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie già invase dal nemico.

ALLEGATO.

*Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Le disposizioni del Regio decreto n. 1514, del 15 agosto 1919, contenente norme circa i contratti di affitto di fabbricati urbani o parte di essi serventi ad uso di botteghe, negozi, magazzini, uffici amministrativi o studi commerciali o professionali, sono applicabili alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei comuni delle provincie di Belluno, Treviso, Udine, Venezia e Vicenza che furono soggetti a occupazione del nemico, ovvero vennero sgombrati totalmente o parzialmente in dipendenza delle operazioni di guerra.

Art. 2.

Il presente decreto andrà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda » (N. 466).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda ».

Ne do lettura:

Articolo unico.

È ratificato il Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda.

ALLEGATO.

*Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Le norme relative all'esercizio del diritto di preda, approvate con decreto luogotenenziale n. 600, del 25 marzo 1917, avranno effetto fino a nove mesi dopo la conclusione della pace.

È aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore » (N. 468).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921,

n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore ».

Prego il senatore, segretario, Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di Scuole medie di grado superiore.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 29 dicembre 1921, numero 2080.*

(*Omissis*).

Articolo unico.

All'articolo 15 del Regio decreto-legge 2 maggio 1920, n. 621, modificato dall'articolo 1 del Regio-decreto-legge 22 luglio 1920, n. 1060, sono aggiunti i seguenti comma:

« Il ritardo alla presentazione alle armi è pure concesso agli iscritti della leva di mare che, all'atto della chiamata alle armi della propria classe, siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore od assimilato (fatta eccezione per gli studenti dei Regi istituti nautici), nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuino gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Il presente decreto andrà in vigore dal 1° gennaio 1922 e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina » (N. 481).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136 concernente promozioni a capo disegnatore di seconda classe della Regia marina ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto luogotenenziale, numero 136, in data 20 gennaio 1918, concernente le promozioni a capo disegnatore di 2ª classe nella Regia Marina.

ALLEGATO.

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

LUOGOTENENTE GENERALE DI SUA MAESTÀ

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le promozioni a Capo disegnatore di 2ª classe nella Regia Marina si effettueranno, anche durante la guerra, esclusivamente per concorso, come è stabilito dall'art. 2 della legge n. 632 del 2 luglio 1911, salvo che gli esami si svolgeranno in base a programmi semplificati, da stabilirsi con decreto del ministro per la marina.

Art. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo sono applicabili anche per l'avanzamento ai posti di Capo disegnatore di 2ª classe che risultassero vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

## Art. 3.

È abrogato l'art. 4 del citato Nostro decreto in data 21 febbraio 1917, n. 421.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge, ed entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, ecc.

Dato a Roma, addì 20 gennaio 1918.

TOMASO DI SAVOIA.

ORLANDO - DEL BONO.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città » (N. 475).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col comune di Savona per la cessione di immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città ».

Prego il senatore segretario Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

## Articolo Unico

È convertito in legge il Decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale al compromesso col comune di Savona, approvato con la legge 17 luglio 1910, n. 523, per la cessione di immobili e per la sistemazione dei servizi militari in detta città, è sostituito il nuovo compromesso accettato dal Consiglio co-

munale di Savona colle deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917, approvato dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

ALLEGATO.

(*Omissis*).

## Articolo Unico.

Al testo del compromesso, approvato colla legge 17 luglio 1910, n. 523, per la vendita al comune di Savona dell'immobile denominato ex fortezza « Priamar » e del fabbricato della caserma denominato « Umberto I » e per la restituzione al Comune medesimo dello stabile della caserma comunale « Agostino Ricci », già da esso ceduta in uso gratuito per tempo indeterminato, ricevendo l'Amministrazione militare in permuta un appezzamento di terreno della Piazza d'armi, oltre un corrispettivo in contanti di L. 350,000 è sostituito il testo del nuovo compromesso accettato dal Consiglio comunale di Savona con le deliberazioni 29 maggio e 13 luglio 1917 approvate dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 4 ottobre successivo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie ». (N. 476).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie ».

Prego il senatore, segretario, Biscaretti di darne lettura.

BISCARETTI, *segretario*, legge:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che apporta modificazioni al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1911, n. 1497.

ALLEGATO.

*Regio decreto-legge 22 dicembre 1921, numero 1860.*

(*Omissis*).

Art. 1.

All'art. 109 del testo unico delle leggi sul reclutamento del R. esercito, approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, è fatta la seguente aggiunta:

« Quando la leva di una classe venga iniziata prima dell'anno in cui gli iscritti che vi appartengono compiano il ventesimo della età loro, il ritardo della chiamata alle armi potrà pure essere concesso ai militari arruolati nella leva stessa che siano studenti dell'ultimo anno di corso delle scuole medie di grado superiore ed assimilate, nonchè ai candidati alla licenza delle stesse scuole che siano caduti in non più di due materie.

« Cessa l'ottenuto beneficio quando sono esaurite le sessioni nelle quali essi sono ammessi a riparare le prove fallite, o quando, conseguita la licenza, non continuano gli studi nelle Università, ovvero in altri Istituti superiori ».

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

Rinvio allo scrutinio segreto del disegno di legge:

« Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ». (N. 480).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro di ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari ».

Prego il senatore segretario Pellerano di darne lettura.

PELLERANO, *segretario*, legge:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583, e 13 maggio 1915, n. 621, con i quali si provvede al collocamento fuori quadro di ufficiali ed ai servizi sanitario e veterinario dell'Esercito.

ALLEGATI.

I. — *Regio decreto-legge 29 aprile 1915, numero 583.*

(*Omissis*).

Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, 2 tenenti colonnelli e 4 maggiori del corpo veterinario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

Art. 2.

Fino al 31 dicembre 1915, è fatta facoltà al Ministero della guerra, di nominare ufficiali di complemento nel Corpo veterinario militare, i laureati in zootecnia ascritti alla 1ª, 2ª e 3ª categoria, di età non superiore ai 40 anni, ferme restando le disposizioni che regolano il normale reclutamento dei sottotenenti di complemento delle varie armi e corpi.

## Art. 3.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'articolo 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

## Art. 4.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

## Art. 5.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 1° maggio 1915, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

II. — *Regio decreto-legge 13 maggio 1915, numero 621.*

(*Omissis*).

## Art. 1.

Potranno essere collocati fuori quadro, in soprannumero alla tabella XV, annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, 3 colonnelli del Corpo sanitario militare, i quali dovranno rientrare nei quadri entro il 31 dicembre 1916.

## Art. 2.

Agli ufficiali, i quali, per non essere stati giudicati idonei all'avanzamento o che, trovandosi in aspettativa, non possono essere compresi

nelle promozioni ad anzianità derivanti dai collocamenti fuori quadro di cui all'art. 1, sarà poi, qualora conseguano la dichiarazione di idoneità, e salvo sempre il disposto dell'art. 54 della legge 2 luglio 1896, n. 254, attribuita la sede di anzianità che loro sarebbe spettata, se gli accennati collocamenti fuori quadro non avessero avuto luogo.

## Art. 3.

Fermo restando il disposto del Nostro decreto 4 agosto 1913, n. 1057, per l'applicazione dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1912, n. 698, si provvederà con decreto Reale, udito il parere del Consiglio di Stato, a salvaguardare, di fronte all'acceleramento che seguirà nelle promozioni ad anzianità per effetto della disposizione di cui all'art. 1, i diritti degli ufficiali che conseguiranno, con ritardo, il titolo per l'avanzamento a scelta.

## Art. 4.

Fino al 31 dicembre 1915, potranno essere collocati fuori quadro, valendosi dei posti della tabella XV annessa al vigente testo unico delle leggi sull'ordinamento del Regio esercito, oltre agli ufficiali di stato maggiore, fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, anche quelli dei corpi sanitario, di commissariato, di sussistenza, di amministrazione e veterinario.

## Art. 5.

Fino al 31 dicembre 1915, gli ufficiali in congedo di qualsiasi arma o corpo, che siano laureati in medicina e chirurgia, potranno essere transitati, a loro domanda, nel corpo sanitario militare, conservando il grado che rivestono e la relativa anzianità.

## Art. 6.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il 15 maggio, sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione su questo disegno di legge.

Nessuno chiedendo di parlare, la discussione è chiusa.

Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto, essendo costituito da un articolo unico.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:**  
« Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti » (N. 378).

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge: « Ordinamento dell'Opera nazionale per i combattenti ».

**CARNAZZA, ministro dei lavori pubblici.** Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**CARNAZZA, ministro dei lavori pubblici.** Il mio collega, l'onorevole ministro del lavoro, mi ha incaricato di pregare in suo nome il Senato di voler consentire che la discussione di questo disegno di legge sia differita di alcuni giorni.

**PRESIDENTE.** Qualora il differimento riguardi pochi giorni, io credo che il Senato non avrà difficoltà ad accogliere la preghiera dell'onorevole ministro del lavoro.

Se non si fanno osservazioni, rimane perciò stabilito che la discussione di questo disegno di legge sarà rinviata ad una delle prossime sedute.

#### Sull'ordine dei lavori.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha oggi esaurito, con la discussione dei disegni di legge testè approvati, il suo ordine del giorno. Per altro il Senato ha già deliberato, su proposta del Governo, che nella seduta di sabato 25 cominci la discussione sulle comunicazioni del Governo e sull'esercizio provvisorio. Si debbono perciò sospendere le sedute per mancanza di materia, fino a venerdì 24. Nella seduta di venerdì si metterà all'ordine del giorno la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi approvati per alzata e seduta e poi la discussione sul disegno di legge per l'ordinamento dell'Opera nazionale dei combattenti, nonché quella degli altri disegni di legge le cui relazioni fossero in questo intervallo presentate in tempo utile alla Presidenza, ed infine lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa del senatore Paternò ed altri.

Se non si fanno osservazioni in contrario, così rimane stabilito.

#### Annuncio di interrogazioni.

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole senatore segretario, Pellerano di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

**PELLERANO, segretario,** legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della pubblica istruzione per sapere se, in omaggio ad un principio di giustizia, intenda di equiparare negli stipendi agli insegnanti delle scuole medie governative in genere e delle scuole normali in ispecie, gli insegnanti dei Reali collegi di Firenze, Milano, Palermo, e Verona, tenuto conto che questi non sono inferiori a quelli nè per i titoli che loro si domandano, nè per l'importanza dell'insegnamento che impartiscono, nè per il modo con il quale vengono scelti (concorso per titoli o per esami) tanto che le convittrici, compiuti i loro studi, possono essere ammesse alle scuole di magistero di Firenze e di Roma e conseguire (come ad esempio nel Reale Collegio Angeli di Verona nel quale esiste anche una scuola di tirocinio) la licenza normale e l'abilitazione all'insegnamento elementare.

Dorigo.

Il sottoscritto chiede di interrogare l'onorevole ministro della giustizia per sapere se egli intenda presentare alla discussione del Senato il disegno di legge, già da tempo preparato, sulle affrancazioni delle prestazioni fondiari.

Calisse.

**PRESIDENTE.** Venerdì 24 alle ore 15 seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Relazione della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori (Documenti N. XLVIII) [Ancona].

III. Votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del Regio decreto 22 gennaio 1920, n. 52, che modifica l'art. 32 del decreto luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 304, relativo alla istituzione di un Ente autonomo per la costruzione e l'esercizio del porto di Ostia Nuova e della ferrovia di allacciamento

e proposta di emendamento alla modificazione apportata dallo stesso Regio decreto 22 gennaio 1920 (N. 422);

Conversione in legge del Regio decreto 30 novembre 1919, n. 2465, recante provvedimenti per la linea navigabile di 2ª classe sul Sile tra Treviso e Casier (N. 478);

Conversione in legge del Regio decreto 27 novembre 1919, n. 2494, che dispone l'invio in missione di personale di ruolo presso le Intendenze di finanza, le Agenzie per le imposte dirette e gli uffici tecnici di finanza e del catasto nelle terre liberate pel disimpegno dei servizi inerenti alle operazioni di accertamento e liquidazione dei danni di guerra e determina inoltre le indennità spettanti al personale medesimo (N. 464);

Conversione in legge del Regio decreto 18 gennaio 1920, n. 59, che estende le disposizioni del Regio decreto 15 agosto 1919, n. 1514, alle locazioni di locali adibiti ad uso industriale siti nei Comuni delle provincie già invase dal nemico (N. 465);

Ratifica del Regio decreto 9 giugno 1921, n. 1213, che proroga la durata in vigore delle norme relative all'esercizio del diritto di preda (N. 466);

Conversione in legge del Regio decreto 29 dicembre 1921, n. 2080, che modifica quello 2 maggio 1920, n. 621, relativamente alla chiamata alle armi di studenti di scuole medie di grado superiore (N. 468);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 20 gennaio 1918, n. 136, concernente promozioni a capo disegnatore di 2ª classe della Regia marina (N. 481);

Conversione in legge del decreto luogotenenziale 11 agosto 1918, n. 1858, col quale è stata autorizzata la traduzione in contratto definitivo del nuovo compromesso col Comune di Savona per la cessione d'immobili e la sistemazione dei servizi militari in detta città (N. 475);

Conversione in legge del Regio decreto 22 dicembre 1921, n. 1860, che ammette al ritardo del servizio militare studenti di scuole medie (N. 476);

Conversione in legge dei Regi decreti 29 aprile 1915, n. 583 e 13 maggio 1915, n. 621, relativi a collocamenti fuori quadro gli ufficiali delle varie armi e corpi per provvedere a speciali esigenze militari (N. 480).

IV. Svolgimento della seguente proposta di legge d'iniziativa dei senatori Paternò, Baccelli, Berenini, Colonna Fabrizio, De Blasio, Della Torre e Zupelli:

« Sui provvedimenti penali contro senatori ».

V. Discussione dei seguenti disegni di legge:

Conversione in legge del decreto-legge luogotenenziale 15 agosto 1918, n. 1254, e del decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1761, che stabiliscono norme per la messa in liquidazione delle imprese di assicurazione sulla vita anche quando esercitino quella contro i danni (N. 302);

Tombola telegrafica a favore dell'erigendo ospedale « Regina Elena » nella città di Cosenza (N. 495);

Provvedimenti per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive (N. 4-B).

Cedibilità degli stipendi e delle mercedi degli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato (N. 511);

Ordinamento dell'Opera Nazionale per i Combattenti (N. 378).

VI. Svolgimento della interpellanza dei senatori Baccelli, Scialoja e Mengarini, al ministro delle colonie.

VII. Discussione del seguente disegno di legge:

Sulla conversione in legge dei decreti-legge (N. 345).

La seduta è tolta (ore 17.30).

Licenziato per la stampa il 30 novembre 1922 (ore 12).

AVV. EDOARDO GALLINA

Direttore dell'Ufficio dei Resoconti delle sedute pubbliche.